SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 152**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1989, n. 243.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pag. 3

LEGGE 30 giugno 1989, n. 244.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione. . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1989, n. 245.

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative. Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 1° giugno 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 maggio 1988, a quattro anni, emessi per 1.000 milioni di ECU. Pag. 8

DECRETO 1° giugno 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1989 . . . . Pag. 11

DECRETO 9 giugno 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 giugno 1989 . Pag. 11

DECRETO 22 giugno 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali) e 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di luglio 1990. Pag. 15

DECRETO 22 giugno 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali) e 1° gennaio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di gennaio 1990 . . . . Pag. 15

Ministero delle finanze

DECRETO 26 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 16

DECRETO 27 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 17

DECRETO 26 giugno 1989.

Approvazione del modello di istanza per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154 . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 27 e 28 giugno 1989 . . . . Pag. 25

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 22 presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento da coprire mediante trasferimento. Pag. 29

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i magazzini generali . Pag. 29

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante: «Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1989) . . . . Pag. 29

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1989, n. 243.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 100 del 2 maggio 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1732):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 2 maggio 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, il 4 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 maggio 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 23 maggio 1989 (atto n. 1732/*A* - relatore sen. RUFFINO).

Esaminato in aula e approvato il 24 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3965):

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 30 maggio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 maggio 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 28 giugno 1989.

Esaminato in aula e approvato il 29 giugno 1989.

89G0315

LEGGE 30 giugno 1989, n. 244.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti

supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale».

2. I commi primo e secondo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti dai seguenti:

«Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale.

Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale».

3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: «commissione elettorale mandamentale», «sottocommissione elettorale mandamentale», «mandamento», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «commissione elettorale circondariale», «sottocommissione elettorale circondariale», «circondario».

4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni».

Art. 4.

1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

3. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

4. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

5. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.

6. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo valutato in lire 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 100 del 2 maggio 1989.*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

Gli articoli 21 e 25 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono così formulati:

«Art. 21. — *In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.*

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione».

«Art. 25. — *Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale.*

Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24».

Nota all'art. 3:

L'art. 22 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 22. — *I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.*

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi direttamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede all'elezione di membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti».

Note all'art. 4:

— L'art. 39 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall'art. 13 della legge n. 61/1984, così recita:

«Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'art. 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso *ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000* al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 della legge n. 70/1980 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):

«Art. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge».

— La legge n. 117/1985 concerne: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985».

— L'art. 54, comma 1, della legge n. 18/1979, come modificato dall'art. 16 della legge n. 61/1984, stabiliva: «Il trattamento economico spettante, a norma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti del seggio è fissato in L. 75.000 per il presidente e in L. 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1733):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'interno (GAVA) il 2 maggio 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 maggio 1989, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 maggio 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 18 maggio 1989 (atto n. 1733/*A* - relatore sen. MURMURA).

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4001):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° giugno 1989, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 giugno 1989.

Esaminato dalla I commissione il 28 giugno 1989.

Esaminato in aula e approvato il 29 giugno 1989.

89G0316

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1989, n. 245.

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini stabiliti da disposizioni legislative in materia fiscale e per consentire la prosecuzione dell'attività nel settore delle calamità naturali e dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 5.

1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1° dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1988 dai Ministri dell'ambiente e dell'industria.

2. È consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione e di latte sterilizzato a lunga conservazione utilizzando i contenitori recanti le diciture: «latte UHT» e «latte sterilizzato».

Art. 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.

2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° giugno 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 maggio 1988, a quattro anni, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252184/66-AU-160 in data 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 maggio 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto il proprio decreto n. 254118 in data 13 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento del 18 maggio 1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli, il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;

Visto in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 18 maggio 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 25 maggio di ogni anno, a partire dal 25 maggio 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 18 maggio 1988, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione Centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 25 maggio di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero» la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del Tesoro - servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 25 maggio 1989.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 18 maggio 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 18 maggio 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabile all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1988, citato nelle premesse.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 15 maggio di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 aprile di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,50% - Emissione 25 maggio 1988 - Rimborsabili il 25 maggio 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 18 maggio 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti le date di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla

Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche subincaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 18 maggio 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 25 maggio 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 18 maggio 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il Servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° aprile ed il 25 maggio di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 26 maggio; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 25 maggio dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 18 maggio 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 18 maggio 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di lire 460.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 323

89A2899

DECRETO 1° giugno 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570439 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° aprile 1989, per l'importo di lire 2.000 miliardi;

Visto in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 30 marzo 1989, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lattera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 570439 del 30 marzo 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° aprile 1989, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dall'emissione dei certificati in questione, per l'anno finanziario 1989, ammontano a L. 97.500.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 334

89A2895

DECRETO 9 giugno 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50‰,

al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 giugno 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 19 al 29 giugno 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 19 al 29 maggio 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 19 al 29 giugno 1992, muniti delle cedole di scadenza 19 dicembre 1992 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I partecipanti all'asta potrannno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5% dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 19 giugno e al 19 dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 19 dicembre 1989 e l'ultima il 19 giugno 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 19 giugno 1995, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 98,20 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 15 giugno 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimrento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 giugno 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 19 giugno 1989, la Banca d'Italia provvederà aa versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da appoita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 19 GIUGNO 1989».

Seguono poi le dicuture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 19 GIUGNO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 19 GIUGNO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

I prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1989, valutati in L. 93.750.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1989
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 82

89A2898

DECRETO 22 giugno 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali) e 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante un'emissione di CCT con godimento 1° luglio 1985, sottoscritti per l'importo di L. 3.346.779.000.000;

n. 623735/66-AU-114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, sottoscritti per l'importo di L. 4.200 miliardi;

n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 17 luglio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 798.470.000.000;

n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 giugno 1985, del 24 giugno 1986 e del 25 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 luglio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di luglio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia rigurdante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 315656 del 14 giugno 1985, n. 623735 del 24 giugno 1986 e n. 427533 del 25 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624022 del 10 luglio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1990, è determinato nella misura:

dell'11,60% per i CCT decennali 1° luglio 1985, emessi per L. 3.346.779.000.000, cedola n. 5;

dell'11,60 per i CCT decennali 1° luglio 1986, emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,35% per i CCT settennali 17 luglio 1986, circolanti per L. 798.470.000.000, cedola n. 4;

del 12,50% per i CCT decennali 1° luglio 1987, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.341.045.209.000, così ripartite:

L. 388.226.364.000 per i CCT decennali 1° luglio 1985;

L. 487.200.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 90.626.345.000 per i CCT settennali 17 luglio 1986;

L. 374.992.500.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2896

DECRETO 22 giugno 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali) e 1° gennaio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 4.750 miliardi;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 316023/66-AU-86 del 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1985, recante un'emissione di CCT qunquennali con godimento 15 luglio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 620151/66-AU-101 dell'8 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 17 gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di gennaio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 316023 del 5 luglio 1985, n. 620151 dell'8 gennaio 1986, n. 427736 del 10 luglio 1987, n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988 e n. 352556, del 30 dicembre 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1990, è determinato nella misura:

del 6,30% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi, cedola n. 12;

del 5,90% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 11;

del 5,55% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,55% per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,00% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 3;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.986.650.000.000, così ripartite:

L. 299.250.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;
L. 472.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;
L. 166.500.000.000 per i CCT quinquennali 15 luglio 1985;
L. 111.000.000.000 per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986;
L. 150.000.000.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;
L. 448.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;
L. 108.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;
L. 231.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2897

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e i periodi di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 3 maggio 1989: ufficio provinciale I.V.A. e ufficio del registro di Verona a causa del disinnescamento di una bomba residuato bellico, nella zona adiacente il palazzo degli uffici finanziari;

in data 13 maggio 1989: ufficio del registro di Agrigento e ufficio provinciale I.V.A. di Trapani, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 22 e 23 maggio 1989: ufficio del registro atti giudiziari di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 26 e 27 maggio 1989: ufficio del registro atti pubblici di Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 3 MAGGIO 1989

Regione Veneto:

ufficio provinciale I.V.A. di Verona;
ufficio del registro di Verona.

IN DATA 13 MAGGIO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento;
ufficio provinciale I.V.A. di Trapani.

IN DATA 22 E 23 MAGGIO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

IN DATA 26 E 27 MAGGIO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2891

DECRETO 27 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesta l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari nel giorno 10 maggio 1989 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 10 MAGGIO 1989

Regione Friuli-Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

Regione Trentino-Alto Adige:

ufficio del registro di Trento.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Cortina d'Ampezzo;
conservatoria dei registri immobiliari di Rovigo;
ufficio del registro di Conegliano;
ufficio del registro di Treviso;
ufficio del registro di Portogruaro;
ufficio del registro di Mestre;
ufficio del registro di Verona;
ufficio provinciale I.V.A. di Verona;
ufficio del registro di Valdagno.

Regione Piemonte:

ufficio provinciale I.V.A. di Alessandria;

ufficio del registro di Asti;

ufficio provinciale I.V.A. di Asti;

ufficio del registro di Cuneo;

ufficio provinciale I.V.A. di Cuneo;

conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo;

ufficio del registro di Mondovì;

ufficio del registro di Saluzzo;

ufficio del registro di Arona;

ufficio del registro di Borgomanero;

ufficio del registro di Domodossola;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Verbania;

ufficio del registro di Moncalieri;

ufficio del registro atti pubblici di Torino;

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1;

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2;

conservatoria dei registri immobiliari di Torino 3;

conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea;

ufficio del registro atti giudiziari di Torino;

ufficio del registro di Cossato;

ufficio provinciale I.V.A. di Vercelli.

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni di Genova;

ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia;

ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia;

ufficio provinciale I.V.A. di Savona;

ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona;

ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona;

conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

ufficio del registro di Albenga.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Bergamo;

ufficio del registro di Clusone;

ufficio del registro di Zogno;

conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo;

ufficio del registro di Brescia;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Salò;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Breno;

conservatoria dei registri immobiliari di Como;

ufficio provinciale I.V.A. di Cremona;

ufficio del registro di Abbiategrasso;

ufficio del registro di Pavia.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Modena;

ufficio del registro di Mirandola;

conservatoria dei registri immobiliari di Modena;

ufficio provinciale I.V.A. di Bologna;

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna;

ufficio del registro di Cento;

ufficio del registro di Ferrara;

conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara;

ufficio provinciale I.V.A. di Ferrara;

ufficio del registro di Forlì;

ufficio del registro di Cesena;

ufficio del registro di Rimini;

ufficio provinciale I.V.A. di Parma;

ufficio del registro di Parma;

ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda;

ufficio provinciale I.V.A. di Piacenza;

ufficio del registro di Faenza;

ufficio del registro di Lugo;

ufficio del registro di Ravenna;

ufficio provinciale I.V.A. di Ravenna.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Arezzo;

ufficio provinciale I.V.A. di Arezzo;

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;

ufficio del registro atti civili di Firenze;

ufficio del registro di Borgo San Lorenzo;

conservatoria dei registri immobiliari di Prato;

ufficio provinciale I.V.A. di Grosseto;

ufficio del registro di Grosseto;

ufficio del registro di Massa Marittima;

ufficio del registro di Livorno;

ufficio provinciale I.V.A. di Livorno;

ufficio del registro di Piombino;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Portoferraio;

ufficio del registro di Viareggio;

ufficio provinciale I.V.A. di Lucca;

ufficio del registro di Lucca;

ufficio del registro di Massa;

conservatoria dei registri immobiliari di Massa;

ufficio del registro di Aulla;

ufficio del registro di Pisa;

ufficio provinciale I.V.A. di Pisa;
conservatoria dei registri immobiliari di Pisa;
ufficio provinciale I.V.A. di Pistoia;
conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia;
ufficio del registro di Pistoia;
ufficio del registro di Siena;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Montepulciano;
ufficio del registro di Poggibonsi;
conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Ancona;
ufficio del registro di Recanati;
ufficio del registro di Pesaro;
conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro;
ufficio provinciale I.V.A. di Pesaro;
ufficio del registro di Ascoli Piceno.

Regione Umbria:

ufficio provinciale I.V.A. di Terni;
ufficio del registro di Città di Castello;
ufficio provinciale I.V.A. di Perugia.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Latina;
ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
2° ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2;
conservatoria dei registri immobiliari di Roma 3;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia;
ufficio del registro di Albano Laziale.

Regione Abruzzo:

ufficio provinciale I.V.A. di Chieti;
ufficio del registro di Atri;
ufficio del registro di Giulianova.

Regione Molise:

ufficio del registro di Campobasso;
conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso.

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di Salerno;
ufficio provinciale I.V.A. di Caserta;
ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio provinciale I.V.A. di Napoli.

Regione Puglia:

ufficio del registro atti pubblici di Bari;
ufficio del registro atti giudiziari di Bari;
conservatoria dei registri immobiliari di Foggia;
ufficio del registro di San Severo;
ufficio del registro di Foggia.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Catanzaro.

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento;
ufficio del registro di Caltanissetta;
conservatoria dei registri immobiliari di Enna;
ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro di Cefalù;
ufficio del registro di Vittoria.

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari,
ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;
ufficio provinciale I.V.A. di Sassari;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2894

DECRETO 26 giugno 1989.

Approvazione del modello di istanza per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, recante, tra l'altro, modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e delle somme percepite in dipendenza di cessazione di rapporti di lavoro subordinato;

Visto il comma 3-*ter* aggiunto all'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, con il quale sono state apportate modificazioni ai criteri di determinazione dell'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto ai fini dell'assoggettamento alla tassazione separata dall'IRPEF previsti nell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha esteso la nuova normativa introdotta dal predetto comma 3-*ter* anche a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della richiamata legge n. 482 del 1985;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 2, del predetto decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, che subordina alla presentazione di apposita istanza l'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 dello stesso art. 2-*bis*;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 2, del predetto decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, nella parte in cui sono stati fissati nuovi termini per presentare le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

Visto l'art. 4, comma 1, della suindicata legge n. 482, che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della stessa legge e recepito nell'art. 17 del già citato testo unico delle imposte dirette, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data del 1° ottobre 1985;

Visto l'art. 4, comma 2, della richiamata legge n. 482, che prevede la riliquidazione, ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo, delle indennità ed altre somme corrisposte anteriormente al 1° ottobre 1985, assoggettate a ritenuta diretta, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della ripetuta legge n. 482 che dispone in ogni caso la riliquidazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, dell'imposta dovuta sulle indennità ed altre somme indicate in detto comma, percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto il comma 5 dello stesso art. 4, cui il successivo art. 5 si richiama, che prevede la riliquidazione dell'imposta sull'indennità di fine rapporto e sulle altre somme ai sensi dei commi precedenti su istanza di parte da presentare all'intendenza di finanza;

Considerato che l'art. 4, comma 5, dispone che la predetta istanza deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato altresì che i dati necessari per la riliquidazione delle predette indennità, per la complessità della loro acquisizione ed elaborazione, non possono che essere forniti dagli enti che le hanno erogate;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di istanza per la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154. Il modello è posto in distribuzione gratuita presso le intendenze di finanza e gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

L'istanza di cui al precedente articolo può essere presentata solo con riguardo ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1° ottobre 1985 per i quali alla data medesima sia intervenuta la liquidazione definitiva, sempreché le relative somme siano state percepite tra il 1° gennaio 1980 ed il 30 settembre 1985, ovvero sia pendente giudizio avente per oggetto l'imposizione delle indennità percepite.

Per ciascun rapporto di lavoro subordinato di cui sia intervenuta la cessazione anteriormente alla suddetta data e per il quale si chiede la riliquidazione dell'imposta deve essere presentata distinta istanza.

Art. 3.

L'istanza va redatta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatica e non è soggetta all'imposta di bollo.

Entrambi gli esemplari, debitamente compilati, devono essere presentati entro il 29 luglio 1989, esclusivamente a mezzo posta mediante plico raccomandato senza busta e senza avviso di ricevimento. La data di spedizione vale come data di presentazione.

Per gli eredi si applica il terzo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'istanza deve essere inviata all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per la ricezione della dichiarazione dei redditi, modello 740 o 740/S, in cui sono indicate le indennità relative ai rapporti di cui all'art. 2.

Per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del centro di servizio delle imposte dirette di Milano l'istanza va presentata all'intendenza di finanza di Milano; per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del centro di servizio delle imposte dirette di Roma l'istanza va presentata all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio delle imposte dirette di domicilio fiscale del soggetto istante alla data di scadenza del termine di presentazione di detta dichiarazione.

Se in dipendenza della cessazione di uno stesso rapporto di lavoro le indennità sono state corrisposte in più volte ed in diversi periodi di imposta ed hanno conseguentemente formato oggetto di più dichiarazioni modelli 740 e 740/S, l'istanza deve essere presentata all'intendenza di finanza competente secondo i criteri indicati nei precedenti commi con riguardo alla dichiarazione relativa all'ultima delle predette corresponsioni.

Non danno luogo alla procedura di riliquidazione prevista dalla legge n. 482 le istanze presentate all'intendenza di finanza oltre il termine indicato al secondo comma.

Art. 4.

La certificazione contenente i dati e gli elementi necessari per la riliquidazione dell'imposta relativa alle indennità oggetto delle istanze di cui agli articoli precedenti a richiesta dell'Amministrazione finanziaria sarà fornita dagli enti che hanno erogato le predette indennità direttamente agli uffici e ai centri di servizio delle imposte competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

MINISTERO DELLE FINANZE

esemplare per l'elaborazione automatizzata

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto

(Legge 26 settembre 1985, n. 482 e D.L. 2 marzo 1989 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989 n. 154)

ALL'INTENDENTE DI FINANZA DI: ....

QUADRO A LAVORATORE DIPENDENTE - compilare sempre		
Numero di codice fiscale		
Cognome		
Nome	Sesso	Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.	
Comune di residenza	Prov.	Pref. Telefono
Via e numero civico	CAP	

QUADRO B EREDE	Codice titolo	Quota di spettanza %
Numero di codice fiscale		
Cognome		
Nome	Sesso	Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.	
Comune di residenza	Prov.	Pref. Telefono
Via e numero civico	CAP	

Il sottoscritto, ai sensi delle leggi sopra richiamate, chiede la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle somme percepite soggette a tassazione separata, con rinuncia agli eventuali giudizi pendenti, in relazione al rapporto di lavoro iniziato il giorno |__| mese |__| anno 19|__|, cessato il giorno |__| mese |__| anno 19|__|

QUADRO C

Dati relativi all'ente erogante l'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto

Denominazione dell'ente erogante			Numero di codice fiscale
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico

QUADRO D Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi concernenti le indennità percepite

N. ord	Anno di percezione delle somme	Ufficio o Centro di servizio ove è stata presentata la dichiarazione dei redditi modello 740 o 740/S nella quale sono state indicate le indennità percepite	Annotazioni
1			
2			
3			
4			
5			

Qualora sia stata presentata dichiarazione integrativa dei redditi (condono) per le indennità percepite, indicare di seguito il Centro di servizio di presentazione ....

QUADRO E Dati relativi a ricorsi ed istanze di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Intendenza di finanza di	Annotazioni
6				
7				
8				
9				
10				

QUADRO F Dati relativi ad altri ricorsi nonchè a giudizi pendenti

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Grado del contenzioso	Sede dell'organo giudicante	Annotazioni
11					
12					
13					
14					
15					

Data .... Firma ....

Istruzioni per la compilazione e la presentazione

AVVERTENZE GENERALI

L'art. 2 bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede la riapertura dei termini per la presentazione della istanza di riliquidazione, di cui alla leggé 26 settembre 1985, n. 482, della imposta sul reddito delle persone fisiche sulle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto percepite in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro subordinato o del solo rapporto con l'ente erogante.

Sono tali le indennità del settore pubblico (erogate a statali; dipendenti enti locali e del settore sanitario; ferrovieri, ecc.) alla cui formazione concorre anche la contribuzione dell'avente diritto e per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del D.L. 14.3.1988, n. 70, convertito nella L. 13.5.1988, n. 154, la detrazione dalla base imponibile di una quota percentuale corrispondente al rapporto tra l'aliquota dei contributi a carico degli aventi diritto e l'aliquota complessivamente versata all'ente che eroga l'indennità.

La riapertura dei termini consente, ai soggetti che non abbiano presentato l'istanza di riliquidazione dell'imposta entro il 28 febbraio 1986 (cfr. art. 4, quinto comma, della L. n. 482 del 1985), di poterla presentare entro il 29 luglio 1989, per poter usufruire della detrazione riconosciuta applicabile dalla legge n. 154 del 1989 anche alle posizioni pregresse.

Il presente modello deve essere utilizzato per le istanze di riliquidazione relative a rapporti cessati anteriormente al 1° ottobre 1985 e per i quali, alla data medesima, sia intervenuta la liquidazione definitiva, semprechè le relative somme siano state percepite tra il 1° gennaio 1980 e il 30 settembre 1985 ovvero, sia pendente giudizio avente per oggetto l'imposizione delle indennità e delle altre somme percepite.

L'istanza non deve essere presentata dai soggetti che hanno già prodotto istanza di riliquidazione entro il 28 febbraio 1986 ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in quanto l'applicazione della disposizione contenuta nel comma 3 ter sarà comunque estesa all'istanza già prodotta.

Non deve parimenti essere presentata l'istanza da coloro che abbiano ricevuto, dopo il 28 febbraio 1986, una o più riliquidazioni dell'indennità da parte dell'ente erogante, in quanto in tali casi la riliquidazione dell'imposta sarà effettuata d'ufficio in sede di esame della dichiarazione dei redditi mod. 740 o 740/S in cui è stata indicata l'ulteriore quota di indennità percepita.

La nuova istanza non deve essere altresì presentata nel caso di decisione giudiziale resasi definitiva. In tal caso l'eventuale rimborso delle ritenute operate, deciso dalla Commissione, sarà effettuato dall'intendenza di finanza mediante ordinativo di pagamento.

Devono essere presentate separate istanze per ciascun rapporto.

L'istanza, che non è soggetta all'imposta di bollo, va redatta in duplice esemplare, uno dei quali per l'elaborazione automatica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Entrambi gli esemplari, debitamente compilati, devono essere presentati esclusivamente a mezzo posta mediante plico raccomandato senza busta e senza avviso di ricevimento.

La data di spedizione vale come data di presentazione.

L'istanza deve essere inviata all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per la ricezione della dichiarazione dei redditi, modello 740 o 740/S, che contiene le indennità percepite in via definitiva in occasione della cessazione del rapporto.

Per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del Centro di servizio delle imposte dirette di Milano l'istanza va presentata all'Intendenza di finanza di Milano; per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del Centro di servizio delle imposte dirette di Roma l'istanza va presentata all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio delle imposte dirette di domicilio fiscale del soggetto istante alla data di presentazione di detta dichiarazione.

Se in dipendenza della cessazione di uno stesso rapporto di lavoro le indennità sono state corrisposte in più volte ed in diversi periodi di imposta ed hanno conseguentemente formato oggetto di più dichiarazioni, modelli 740 o 740/S, l'istanza deve essere presentata all'Intendenza di finanza competente secondo i criteri indicati nei precedenti capoversi con riguardo alla dichiarazione relativa all'ultima delle predette corresponsioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 27 aprile 1989, n° 154, e cioè **entro il 29 luglio 1989.**

Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia deceduto nei quattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione della istanza, il termine è prorogato di sei mesi a favore degli eredi.

Non danno luogo alla riliquidazione dell'imposta le istanze presentate oltre i predetti termini.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

L'istanza prevede due quadri, destinati il primo (quadro A) ai dati identificativi del lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro o solo il rapporto con il soggetto erogante e il secondo (quadro B) ai dati relativi all'erede.

Il **quadro A** deve essere compilato in ogni caso, indicando quale residenza anagrafica quella del momento della presentazione dell'istanza, o, in caso di decesso del lavoratore dipendente, quella dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.

Il **quadro B** deve essere compilato, in aggiunta al quadro A, indicando nell'apposita casella (codice titolo) la qualità del richiedente secondo i seguenti codici:

- 1, soggetto che ha percepito le indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile qualora il lavoratore sia deceduto durante il rapporto di lavoro e non abbia percepito anticipazioni nel corso del rapporto;
- 2, soggetto di cui al precedente punto 1 qualora il lavoratore deceduto abbia percepito anticipazioni nel corso del rapporto;
- 3, erede del lavoratore dipendente nel caso in cui le indennità e somme siano state integralmente percepite dal lavoratore dipendente defunto;
- 4, erede del lavoratore dipendente nel caso in cui le indennità e somme siano state totalmente o parzialmente percepite dall'erede stesso.

In caso di più eredi, ciascun erede deve presentare l'istanza di riliquidazione per la propria quota di spettanza, espressa in percentuale, da indicare nella apposita casella. Qualora l'indennità sia stata percepita e/o dichiarata unitariamente nel mod. 740 o 740/S è consentita la presentazione di un'unica istanza da parte di uno solo degli eredi, purchè all'istanza medesima venga allegata apposita documentazione autenticata dell'atto di delega da parte di tutti gli altri eredi; in tal caso la quota di spettanza da indicare è del 100 per cento.

Nel **quadro C**, devono essere indicati i dati identificativi dell'ente erogante l'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto.

Nel **quadro D** va indicato, in corrispondenza del relativo anno di percezione, l'Ufficio delle imposte o il Centro di servizio cui è stato presentato il modello 740 o 740/S nel quale sono state incluse le indennità definitivamente percepite.

Qualora siano state percepite anticipazioni o acconti relativi allo stesso rapporto di lavoro in anni diversi da quello della liquidazione definitiva, devono altresì essere indicati gli Uffici cui sono state presentate le dichiarazioni nelle quali detti acconti o anticipazioni sono stati inclusi.

Nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione integrativa di condono per le indennità oggetto dell'istanza deve essere indicato in calce al quadro il Centro di servizio al quale la dichiarazione integrativa è stata inviata.

I due successivi quadri E ed F riguardano i casi in cui pende controversia sulla tassazione delle indennità oggetto della presente istanza.

Nel **quadro E** devono essere indicati i ricorsi e le istanze di rimborso presentati all'Intendenza di finanza ai sensi degli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il relativo anno di presentazione, nonchè la sede dell'Intendenza di finanza stessa; il quadro va compilato anche se all'istanza ha fatto seguito un ricorso o un giudizio da indicare nel quadro successivo:

Nel **quadro F** deve essere specificato l'organo presso il quale pende il giudizio indicandone la sede e riportando nella colonna "grado del contenzioso" uno dei seguenti codici:

- 1, se pende ricorso presso la Commissione tributaria di 1° grado;
- 2, se pende ricorso presso la Commissione tributaria di 2° grado;
- 3, se pende ricorso presso la Commissione tributaria centrale;
- 4, se pende giudizio presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Nella colonna "anno di presentazione" và specificato l'anno d'inizio della pendenza presso l'organo indicato.

Per eventuali precisazioni circa gli elementi e dati forniti, possono essere utilizzati gli spazi riservati alle annotazioni.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato ovvero dal suo rappresentate legale o negoziale che, in questo ultimo caso, dovrà indicare la propria qualità.

N.B. — I dati necessari per la riliquidazione dell'imposta saranno acquisiti direttamente presso gli enti eroganti.

MINISTERO DELLE FINANZE

istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto

(Legge 26 settembre 1985, n. 482 e D.L. 2 marzo 1989 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989 n. 154)

originale per l'Ufficio

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ALL'INTENDENTE DI FINANZA DI: ....

QUADRO A LAVORATORE DIPENDENTE - compilare sempre

Numero di codice fiscale			
Cognome			
Nome	Sesso	Data di nascita	
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono
Via e numero civico			CAP

QUADRO B EREDE — Codice titolo — Quota di spettanza %

Numero di codice fiscale			
Cognome			
Nome	Sesso	Data di nascita	
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono
Via e numero civico			CAP

Il sottoscritto, ai sensi delle leggi sopra richiamate, chiede la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle somme percepite soggette a tassazione separata, con rinuncia agli eventuali giudizi pendenti, in relazione al rapporto di lavoro iniziato il giorno ⎣ ⎦ mese ⎣ ⎦ anno 19⎣ ⎦, cessato il giorno ⎣ ⎦ mese ⎣ ⎦ anno 19⎣ ⎦

QUADRO C

Dati relativi all'ente erogante l'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto

Denominazione dell'ente erogante			Numero di codice fiscale
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico

QUADRO D Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi concernenti le indennità percepite

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Ufficio o Centro di servizio ove è stata presentata la dichiarazione dei redditi modello 740 o 740/S nella quale sono state indicate le indennità percepite	Annotazioni
1			
2			
3			
4			
5			

Qualora sia stata presentata dichiarazione integrativa dei redditi (condono) per le indennità percepite, indicare di seguito il Centro di servizio di presentazione ....

QUADRO E Dati relativi a ricorsi ed istanze di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Intendenza di finanza di	Annotazioni
6				
7				
8				
9				
10				

QUADRO F Dati relativi ad altri ricorsi nonchè a giudizi pendenti

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Grado del contenzioso	Sede dell'organo giudicante	Annotazioni
11					
12					
13					
14					
15					

Data .... Firma ....

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 123

Corso dei cambi del 27 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1414,100	1414,100	1414,10	1414,100	1414,100	1414,10	1414,210	1414,100	1414,100	1414,10
Marco germanico	722,520	722,520	723 —	722,520	722,520	722,52	722,540	722,520	722,520	722,52
Franco francese	212,710	212,710	213,20	212,710	212,710	212,71	213 —	212,710	212,710	212,71
Fiorino olandese	640,760	640,760	641,50	640,760	640,760	640,76	640,700	640,760	640,760	640,70
Franco belga	34,491	34,491	34,55	34,491	34,491	34,49	34,475	34,491	34,491	34,49
Lira sterlina	2197,500	2197,500	2201 —	2197,500	2197,500	2197,50	2197,300	2197,500	2197,500	2197,50
Lira irlandese	1925 —	1925 —	1926 —	1925 —	1925 —	1925 —	1924,900	1925 —	1925 —	—
Corona danese	185,530	185,530	185,75	185,530	185,530	185,53	185,520	185,530	185,530	185,53
Dracma	8,375	8,375	8,38	8,375	—	—	8,386	8,375	8,375	—
E.C.U.	1494,800	1494,800	1496,50	1494,800	1494,800	1494,80	1494,300	1494,800	1494,800	1494,80
Dollaro canadese	1181,750	1181,750	1182 —	1181,750	1181,750	1181,75	1182 —	1181,750	1181,750	1181,75
Yen giapponese	10,001	10,001	10,02	10,001	10,001	10 —	10,010	10,001	10,001	10 —
Franco svizzero	839,700	839,700	840,75	839,700	839,700	839,70	839,800	839,700	839,700	839,70
Scellino austriaco	102,581	102,581	102,70	102,581	102,581	102,58	102,588	102,581	102,581	102,58
Corona norvegese	198,240	198,240	198 —	198,240	198,240	198,24	198,330	198,240	198,240	198,24
Corona svedese	213,320	213,320	213 —	213,320	213,320	213,32	213,350	213,320	213,320	213,32
FIM	321,700	321,700	322 —	321,700	321,700	321,70	321,800	321,700	321,700	—
Escudo portoghese	8,640	8,640	8,65	8,640	8,640	8,64	8,646	8,640	8,640	8,64
Peseta spagnola	11,342	11,342	11,36	11,342	11,342	11,34	11,342	11,342	11,342	11,34
Dollaro australiano	1081 —	1081 —	1083 —	1081 —	1081 —	1081 —	1082,600	1081 —	1081 —	1081 —

Media dei titoli del 27 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,925
» 9% » » 1976-91	101,100
» 10% » » 1977-92	102,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,675
» » » 18- 3-1987/94	71,775
» » » 21- 4-1987/94	71,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,600
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	99,950

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,250
» » » »	17- 1-1986/91	99,550
» » » »	1- 2-1984/91	100,825
» » » »	18- 2-1986/91	99,375
» » » »	1- 3-1984/91	100,050
» » » »	18- 3-1986/91	99,150
» » » »	1- 4-1984/91	100,100
» » » »	1- 5-1984/91	100,300
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,300
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,650
» » » »	1-10-1984/91	99,625
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,900
» » » »	1- 1-1985/92	98,675
» » » »	1- 2-1985/92	97,500
» » » »	18- 4-1986/92	97,700
» » » »	19- 5-1986/92	97,425
» » » »	20- 7-1987/92	97,575
» » » »	19- 8-1987/92	97,625
» » » »	1-11-1987/92	97,375
» » » »	1-12-1987/92	97,950
» » » »	18- 6-1986/93	95,900
» » » »	17- 7-1986/93	95,675
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,050
» » » »	20-10-1986/93	94,875
» » » »	19-12-1986/93	95,400
» » » »	18-11-1987/93	95,650
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	96,775
» » » »	1- 3-1988/93	96,600
» » » »	1- 4-1988/93	97,050
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	99,200
» » » »	1- 7-1988/93	98,500
» » » »	1- 8-1988/93	98,200
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,275
» » » »	1-11-1988/93	97,825
» » » »	1-10-1987/94	95,950
» » » »	1- 2-1985/95	95,300
» » » »	1- 3-1985/95	92,400
» » » »	1- 4-1985/95	92,325
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,875
» » » »	1- 7-1985/95	95,675
» » » »	1- 8-1985/95	93,400
» » » »	1- 9-1985/95	92,900
» » » »	1-10-1985/95	92,700
» » » »	1-11-1985/95	93 —
» » » »	1-12-1985/95	93,800
» » » »	1- 1-1986/96	93,625
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,875
» » » »	1- 2-1986/96	93,600
» » » »	1- 3-1986/96	92,825
» » » »	1- 4-1986/96	92,675
» » » »	1- 5-1986/96	93,275
» » » »	1- 6-1986/96	94,600
» » » »	1- 7-1986/96	94,375
» » » »	1- 8-1986/96	92,775
» » » »	1- 9-1986/96	92,325
» » » »	1-10-1986/96	92,525
» » » »	1-11-1986/96	92,650
» » » »	1-12-1986/96	92,950
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,425
» » » »	18- 2-1987/97	92,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	93,575
» » » »	1- 6-1987/97	94,475
» » » »	1- 7-1987/97	93,975
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	95,250
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,325
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,125
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,950
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,300
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,775
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,075
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,325
» » » 10,50%	15- 3-1990	99 —
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,575
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,950
» » » 12,00%	1- 4-1990	101 —
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,900
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,550
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,925
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,925
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,600
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,825
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,875
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,250
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,450
» » » 11,00%	1- 7-1990	99,125
» » » 9,50%	1- 8-1990	99,050
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,425
» » » 11,00%	1- 8-1990	99 —
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,550
» » » 11,25%	1- 9-1990	99,075
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,100
» » » 9,25%	1-10-1990	97,400
» » » 11,50%	1-10-1990	99,300
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » » 9,25%	1-11-1990	97,350
» » » 9,25%	1-12-1990	97,475
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,350
» » » 11,50%	1-11-1991	97,450
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,850
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,925
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,650
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,425
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,550
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,200
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,900
» » » 11,00%	1- 5-1992	95 —
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,450
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,950
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,775
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,300
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,100
» » » 12,50%	1-10-1992	98,050
» » » 12,50%	1-11-1993	97,350
» » » 12,50%	16-11-1993	97,450
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,600
» » » »	1983/90 11,50%	102,075
» » » »	1984/91 11,25%	102,675
» » » »	1987/91 8,75%	97,350
» » » »	1984/92 10,50%	101,950
» » » »	1985/93 9,60%	99,500
» » » »	1985/93 9,75%	100,500
» » » »	1985/93 9,00%	97,550
» » » »	1985/93 8,75%	96,500
» » » »	1986/94 8,75%	96,550
» » » »	1986/94 6,90%	89,850
» » » »	1987/94 7,75%	90,350
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96,150
» » » »	» 26-4-1988/92 8,50%	96,200
» » » »	» 25-5-1988/92 8,50%	96,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27069

N. 124

Corso dei cambi del 28 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1420,700	1420,700	—	1420,700	1420,700	1420,70	1419,990	1420,700	1420,700	1415,65
Marco germanico	722,800	722,800	—	722,800	722,800	722,80	722,680	722,800	722,800	722,67
Franco francese	213,030	213,030	—	213,030	213,030	213,030	213,050	213,030	213,030	212,93
Fiorino olandese	641,660	641,660	—	641,660	641,660	641,66	641,670	641,660	641,660	641,39
Franco belga	34,550	34,550	—	34,550	34,550	34,55	34,537	34,550	34,550	34,52
Lira, sterlina	2219,800	2219,800	—	2219,800	2219,800	2219,8	2219 —	2219,800	2219,800	2219 —
Lira irlandese	1927 —	1927 —	—	1927 —	1927 —	1927 —	1927 —	1927 —	1927 —	—
Corona danese	185,720	185,720	—	185,720	185,720	185,720	185,750	185,720	185,720	185,76
Dracma	8,399	8,399	—	8,399	—	—	8,395	8,399	8,399	—
E.C.U.	1498 —	1498 —	—	1498 —	1498 —	1498 —	1497,770	1498 —	1498 —	1495,90
Dollaro canadese	1190,300	1190,300	—	1190,300	1190,300	1190,30	1191,500	1190,300	1190,300	1180 —
Yen giapponese	9,961	9,961	—	9,961	9,961	9,961	9,966	9,961	9,961	9,89
Franco svizzero	840,150	840,150	—	840,150	840,150	840,15	840,510	840,150	840,150	841,01
Scellino austriaco	102,697	102,697	—	102,697	102,697	102,69	102,700	102,697	102,697	102,70
Corona norvegese	198,700	198,700	—	198,700	198,700	198,70	198,680	198,700	198,700	198,75
Corona svedese	213,750	213,750	—	213,750	213,750	213,750	213,900	213,750	213,750	212,60
FIM	322,660	322,660	—	322,660	322,660	322,66	322,900	322,660	322,660	—
Escudo portoghese	8,664	8,664	—	8,664	8,664	8,664	8,669	8,664	8,664	8,64
Peseta spagnola	11,365	11,365	—	11,365	11,365	11,365	11,373	11,365	11,365	11,35
Dollaro australiano	1078,200	1078,200	—	1078,200	1078,200	1078,20	1078 —	1078,200	1078,200	1068,10

Media dei titoli del 28 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,925
» 9% » » 1976-91	101,100
» 10% » » 1977-92	102,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,950
» » » 22- 6-1987/91	87,825
» » » 18- 3-1987/94	72,200
» » » 21- 4-1987/94	72,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	99,950

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,275
» » » »	17- 1-1986/91	99,600
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,350
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,150
» » » »	1- 5-1984/91	100,350
» » » »	1- 6-1984/91	100,825
» » » »	1- 7-1984/91	100,300
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,700
» » » »	1-10-1984/91	99,700
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	98,700
» » » »	1- 2-1985/92	97,600
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	97,425
» » » »	20- 7-1987/92	97,575
» » » »	19- 8-1987/92	97,625
» » » »	1-11-1987/92	97,500
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	17- 7-1986/93	95,700
» » » »	19- 8-1986/93	95,300
» » » »	18- 9-1986/93	95,075
» » » »	20-10-1986/93	94,825
» » » »	19-12-1986/93	95,625
» » » »	18-11-1987/93	95,375
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,675
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	98,825
» » » »	1- 8-1988/93	98,325
» » » »	1- 9-1988/93	97,550
» » » »	1-10-1988/93	97,350
» » » »	1-11-1988/93	97,925
» » » »	1-10-1987/94	95,925
» » » »	1- 2-1985/95	95,325
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,325
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,725
» » » »	1- 8-1985/95	93,475
» » » »	1- 9-1985/95	92,925
» » » »	1-10-1985/95	92,700
» » » »	1-11-1985/95	92,975
» » » »	1-12-1985/95	93,875
» » » »	1- 1-1986/96	93,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,875
» » » »	1- 2-1986/96	93,625
» » » »	1- 3-1986/96	92,900
» » » »	1- 4-1986/96	92,675
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,350
» » » »	1- 8-1986/96	92,775
» » » »	1- 9-1986/96	92,325
» » » »	1-10-1986/96	92,550
» » » »	1-11-1986/96	92,675
» » » »	1-12-1986/96	92,975
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,900

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	93,625
» » » »	1- 6-1987/97	94,525
» » » »	1- 7-1987/97	94,100
» » » »	1- 8-1987/97	93,350
» » » »	1- 9-1987/97	95,250

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,250
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,400
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,475
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,575
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,975
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,075
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,575
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	100,025
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,900
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,900
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,600
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,925
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,850
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,500
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,125
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,050
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,375
» » »	11,00%	1- 8-1990	99 —
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,600
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,050
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,125
» » »	9,25%	1-10-1990	97,400
» » »	11,50%	1-10-1990	99,350
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » »	9,25%	1-11-1990	97,425
» » »	9,25%	1-12-1990	97,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,375
» » »	11,50%	1-11-1991	97,500
» » »	11,50%	1-12-1991	97,200
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,975
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,525
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,325
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	98 —
» » »	12,50%	1-10-1992	98,025
» » »	12,50%	1-11-1993	97,300
» » »	12,50%	16-11-1993	97,400

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,550
» » » »	1983/90 11,50%	102,100
» » » »	1984/91 11,25%	102,700
» » » »	1987/91 8,75%	97,150
» » » »	1984/92 10,50%	102,500
» » » »	1985/93 9,60%	99,450
» » » »	1985/93 9,75%	100,600
» » » »	1985/93 9,00%	97,925
» » » »	1985/93 8,75%	96,550
» » » »	1986/94 8,75%	96,850
» » » »	1986/94 6,90%	90,325
» » » »	1987/94 7,75%	90,900
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96,175
» » » »	» 26-4-1988/92 8,50%	96,500
» » » »	» 25-5-1988/92 8,50%	96,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M28069

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 22 presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 22 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2884

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 la S.p.a. «So.Ge.Mar.», con sede in Milano ed esercente in Rho, frazione Lucernate, via Magenta n. 60, un magazzino generale di deposito, è stata autorizzata a smantellare alcuni depositi cisterna e ad ampliare il proprio magazzino con un nuovo fabbricato da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1989 la S.p.a. Cariplo, in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Busto Arsizio un magazzino generale di deposito per merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto 24 maggio 1989 la S.p.a. Cariplo in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale di deposito per merci nazionali, nazionalizzate ed estere sito in Pavia, via Veneroni n. 18.

Con decreto 22 maggio 1989 alla S.p.a. «Docks liguri», con sede in Genova, è stata revocata l'autorizzazione ad esercitare negli stabilimenti siti in Genova-Sampierdarena, Genova-Cornigliano e Genova-Porto un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

89A2869

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di aprile 1989, ii prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore	L/kg	14.740
punta di petto senz'osso	»	7.680

89A2918

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante: «Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1989).

All'art. 1, comma 3., del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «... ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica *20* dicembre 1984, n. 1219, ...», leggasi: «... ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica *29* dicembre 1984, n. 1219, ...».

89A2940

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*